

Codice A1808A

D.D. 10 dicembre 2019, n. 4207

Disposizioni in merito alla gestione dei finanziamenti PSR 2007-2013, Mis. 313 az.1 ed al mantenimento del vincolo di destinazione d'uso degli investimenti realizzati dalle ex Comunità Montane beneficiarie.

Premesso che:

- la Regione Piemonte, con legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), ai fini di procedere al riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomie locali del Piemonte, ha disposto, tra l'altro, il superamento delle comunità montane esistenti sul proprio territorio, prevedendo agli artt. 14 e 15 il commissariamento delle stesse;

- la legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), riconoscendo nell'unione montana la forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive le misure di promozione e sviluppo economico, salvaguardia e valorizzazione dei territori montani dalla stessa disciplinate, ha dettato disposizioni in merito alla formazione delle nuove unioni montane ed individuato le stesse quale forma associativa destinata a subentrare nel ruolo e nelle funzioni delle comunità montane in via di liquidazione;

- l'art. 12 della l.r. n. 11/2012, come modificato dall'articolo 12 della l.r. n. 3/2014, disciplina altresì i casi in cui alla comunità montana succedano più unioni montane che comprendono la totalità dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana stessa (comma 5) e quelli in cui non tutti i comuni che fanno parte dell'ambito territoriale della comunità montana si costituiscano in unioni montane (comma 6), disponendo al comma 10, che in tali casi le unioni montane e i comuni non inclusi in unioni succedono nei beni e nei rapporti attivi e passivi della comunità preesistente, secondo il piano di riparto determinato con le modalità di cui all'articolo 15, commi 5, 6 e 7;

- con specifici decreti del Presidente della Giunta regionale sono stati nominati i commissari delle diciannove comunità montane i cui comuni non hanno deliberato di trasformarsi integralmente in unioni montane;

- i commissari sono stati incaricati dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 15, comma 2 della l.r. 11/2012 e di provvedere a trasmettere alla Regione una dettagliata relazione recante il quadro generale della situazione patrimoniale e finanziaria e delle risorse finanziarie e strumentali della comunità montana, formulando una proposta di liquidazione e riparto;

- poiché la l.r. 11/2012 non dettava disposizioni né criteri per la liquidazione e il riparto delle attività e passività delle comunità montane nei confronti degli enti subentranti nel ruolo e nelle funzioni delle comunità montane stesse, con deliberazione 19 ottobre 2015, n. 36-2291, la Giunta Regionale ha provveduto alla determinazione dei criteri per l'autorizzazione all'ulteriore corso delle ipotesi di liquidazione e riparto proposte dai Commissari delle Comunità montane;

- elemento cardine è la relazione, che deve rappresentare uno strumento di ricognizione delle attività e delle passività dell'ente e deve delineare un piano successorio, quindi essere articolata in due sezioni: una dedicata alla ricognizione e l'altra all'ipotesi di liquidazione e riparto, tendenzialmente esaustiva, in modo da consentire l'assunzione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui all'art. 15, comma 5 della l.r. n. 11/2012, salve le modifiche ed integrazioni eventualmente necessarie;

- quale contenuto minimo, è stato previsto che la relazione contenga l'individuazione, con la debita descrizione dei lavori ed opere in corso e da realizzare, dei rapporti contrattuali in essere, degli oneri e rapporti passivi, dei mutui, delle passività ed attività, della situazione di cassa, del patrimonio, dei diritti reali, delle quote di partecipazione societaria, degli eventuali contenziosi e dei procedimenti in corso, dei rapporti tributari e fiscali, dei servizi e del personale dipendente;

Considerato che:

- nonostante la volontà e l'impegno per giungere ad una definizione più articolata ed approfondita della proposta di riparto, per motivazioni legate alle differenti variegate situazioni presenti sul territorio piemontese e per approcci commissariali non uniformi, non si sono realizzate completamente, in tutti i casi, le condizioni per poter completare la liquidazione con tutte le poste previste;

- nel caso specifico di investimenti finanziati in ambito PSR 2007-2013, nella fattispecie attraverso la Misura 313 az. 1, per l'implementazione di itinerari escursionistici percorribili a piedi, in bicicletta e a cavallo, caratterizzati da uno sviluppo lineare o areale interessante più territori comunali, le norme di attuazione della Misura, approvate con D.G.R n. 67-9393 del 01 agosto 2008 ed i bandi disposti con DD 1972 e 1110 rispettivamente in data 09 settembre 2008 e 24 Aprile 2011, prevedevano il mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti realizzati per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data della richiesta di liquidazione del saldo del contributo, in coerenza con l'art. 72 (stabilità delle operazioni) del Reg.CE 1698/2005.

- conseguentemente all'estinzione delle Comunità montane, con l'istituzione di nuovi enti a livello di unioni di comuni, viene a mutare, talvolta in maniera drastica, la composizione degli stessi e con possibilità di frammentazione evidente, venendo a determinarsi l'impossibilità, talvolta, di rispettare gli impegni precedentemente assunti, poiché il mantenimento del vincolo di destinazione potrebbe ricadere tra più enti;

- diventa pertanto indispensabile individuare modalità attuative che consentano di intervenire, a seconda del caso, per poter definire compiutamente il relativo procedimento e individuare i soggetti subentranti alle Comunità montane stesse;

Il Dirigente

visto

la legge regionale 28 settembre 2012, n. 11;

la legge regionale 14 marzo 2014, n. 3;

i bandi relativi al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;

il Regolamento (UE) n. 640/2014;

Determina

per quanto indicato in premessa, di individuare le modalità attuative per regolamentare il mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti realizzati nell'ambito della Misura 313 az. 1(Infrastrutturazione della rete sentieristica regionale per la realizzazione di itinerari escursionistici fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo) del PSR 2007-2013, da parte delle Comunità montane piemontesi, secondo l'articolazione di seguito riportata:

1. nel caso in cui l'Unione montana corrisponda, a livello di comuni partecipanti, integralmente alla preesistente Comunità montana, la volturazione della pratica va fatta necessariamente ad essa, riconfermando pertanto le condizioni ed impegni preesistenti;

2. nel caso in cui i Comuni della originaria Comunità montana siano confluiti in due o più Unioni di Comuni, andranno verificate espressamente, con ciascun Unione o singolo Comune coinvolto, le condizioni per poter mantenere il procedimento in capo al soggetto beneficiario, o capofila, secondo le intese che hanno consentito la realizzazione dell'intervento proposto; qualora si concludano con esito positivo tali verifiche, si potrà naturalmente procedere con la volturazione della pratica secondo le indicazioni del punto precedente, procedendo a formalizzare i rispettivi impegni attraverso una apposita convenzione tra i soggetti coinvolti; qualora viceversa non sia possibile conseguire una intesa, si procederà come dettagliato nel punto seguente;

3. nel caso in cui non possa essere definita una convenzione per regolare i rapporti derivanti dalla nuova realtà, determinatasi con l'estinzione della Comunità montana originaria e con la conseguente istituzione di Unioni di comuni, e non potendo pertanto trasferire gli impegni predefiniti a quest'ultime, si ritiene che la condizione dell'ente beneficiario possa essere assimilata a quella di un qualsiasi soggetto beneficiario deceduto, ricorrendo pertanto alla dichiarazione di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali; in tal caso cessano totalmente gli effetti precedentemente previsti e trovano attuazione le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 640/2014.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs.33/2013.

IL DIRIGENTE
Arch Graziano VOLPE

l'Estensore
Paolo Caligaris